

ARTUR STEINWENTER, *Das Rechts der koptischen Urkunden*, in *Handbuch der Altertumswissenschaft*, fondato da Iwan von Müller, proseguito da Walter Otto e da Hermann Bengtson. München, Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1955, pagg. 66.

Questa importante opera, piccola di mole ma densa di contenuto, fa parte della decima Sezione dell'*Handbuch* fondato dal Müller, relativa alla storia giuridica dell'antichità, precisamente la Quarta parte dedicata al diritto dei papiri, di cui la presente esposizione costituisce il secondo volume.

Questa collocazione spiega la funzione dell'opera nel sistema generale dello *Handbuch*. Costituisce infatti un completamento della trattazione del diritto nei papiri. La papirologia giuridica si è fondata finora sui documenti redatti in greco e sui pochi testi legislativi scritti in latino. Questa limitazione ed impostazione si esprime nella frase corrente « diritto greco-romano », o meglio « diritto dell'Egitto greco-romano », come si intitola la bellissima trattazione del Taubenschlag, di cui testè è uscita la seconda edizione.

Osserva giustamente l'A. che la bipartizione puramente filologica, egiziana (demotica e copta) e greca non corrisponde alla partizione storico-giuridica tra diritto greco-egiziano da una parte e diritto demotico e copto dall'altra. La varietà della lingua non incide sulla sostanza dei rapporti. L'A. polemizza con lo Schiller che parla di diritto copto (Coptic Law), giacchè non si tratta della lingua, ed il diritto copto è indipendente dalla lingua in cui i documenti sono redatti.

Con questa impostazione i documenti copti si considerano alla stessa stregua dei papiri, rivolti alla ricostruzione della storia del diritto in Egitto dal sec. VI al X d. C.

Il piano dell'opera, come avverte l'A. nella prefazione, in pieno accordo con il compianto San Nicolò, era quello di presentare una esposizione, la quale tenesse conto dei documenti tanto greci che copti. Poichè questo compito così vasto non è stato possibile raggiungere, l'A. si limita qui a ricostruire soltanto il diritto che risulta dai documenti copti.

La considerazione di essi è recente e le precedenti trattazioni sono frammentarie. Pertanto va data lode all'insigne autore per avere offerto agli studiosi una diligentissima trattazione generale, in cui è preso in considerazione tutto il materiale documentario, discusso analiticamente alla luce delle non molte trattazioni sui singoli istituti.

Dopo una introduzione relativa allo stato attuale delle ricerche ed edizioni di fonti, l'A. procede alla trattazione dei singoli istituti: diritto delle persone e di famiglia; proprietà; mutuo e garanzie sia personali che reali; vendita; donazione; locazione ed affitto; rappresentanza; diritto ereditario. Non manca anche la trattazione relativa al processo.

È interessante cogliere talune coincidenze e sopravvivenze del diritto romano.

Alla fine dei contratti ed anche, cosa assai singolare, nei testamenti, si legge quella clausola stipulatoria, che si riscontra per forza di tradizione nei documenti latini e greci provenienti da un'epoca in cui la romana *stipulatio* era caduta, per dar luogo ad una manifestazione bilaterale di consenso. Segno manifesto che si tratti di clausola di stile è il fatto che si trova in tema di testamenti.

Notevole è anche una certa confusione tra *possessio* e *dominium* (pag. 25), che si riscontra nel diritto volgare dell'Occidente, come ha messo bellamente in evidenza il Levy.

L'opera dello Steinwenter reca un prezioso contributo non solo alla comparazione giuridica, ma altresì al modo con cui si atteggia il diritto nella pratica quotidiana. L'A. ha affrontato difficoltà non lievi giacchè altro è interpretare un passo del Digesto, ed altro è interpretare un documento, in cui bene spesso si manifesta la scarsa conoscenza della tecnica giuridica in chi lo ha redatto. E di questa fatica gli studiosi devono essere sinceramente grati all'A.

BIONDO BIONDI

professore ordinario nella Università Cattolica di Milano